



Aggiornate al 13/07/2026



F.A.Q.

WELFARE PER LA CONCILIAZIONE IN PIEMONTE BANDO PIANI INTEGRATI DI WELFARE PER LA VITA E IL LAVORO

1. **Una Grande Impresa può ricoprire il ruolo di Capofila in un'ATI/ATS?** No. Il bando stabilisce esplicitamente che il ruolo di Capofila, ovvero l'unico referente nei confronti della Regione per la presentazione della domanda e la rendicontazione, deve essere obbligatoriamente ricoperto da una PMI. Le Grandi Imprese possono partecipare solo come partner facoltativi.
2. **I "Soggetti Aggregatori" (es. associazioni di categoria) possono erogare servizi di babysitting o formazione nell'ambito del progetto?** No. Ai soggetti aggregatori è assegnato un esclusivo ruolo di raccordo per la costruzione della rete territoriale. Il bando vieta loro espressamente di fornire o usufruire di altri servizi di welfare previsti ad eccezione delle attività di coordinamento e animazione in qualità di Net Manager ed eventualmente Welfare manager.
3. **Cosa succede se uno dei partner del raggruppamento ha già beneficiato di bandi regionali sul welfare nel 2019 o nel 2022?** Per valorizzare la partecipazione di aziende che non hanno ancora avuto accesso ai precedenti interventi regionali sul welfare aziendale e territoriale, il Criterio A.2.2 attribuisce 80 punti aggiuntivi ai partenariati composti esclusivamente da aziende che non hanno mai beneficiato dei bandi 2019 o 2022. Il progetto resta pienamente ammissibile anche se uno dei partner ha già usufruito di tali fondi; in questo caso, però, il partenariato non potrà ottenere gli 80 punti aggiuntivi previsti dal criterio.
4. **È possibile per un'azienda partner dell'ATI/ATS fornire direttamente un servizio di welfare (es. il trasporto navetta) alle altre aziende dello stesso raggruppamento?** No. Il bando non consente l'erogazione di servizi di welfare tra le imprese aderenti alla stessa ATI/ATS. L'unica eccezione riguarda le figure professionali specializzate: i partner possono impiegare il proprio personale per ricoprire i ruoli di Welfare Manager, Disability Manager o Net Manager. Tutti gli altri servizi devono essere acquisiti da fornitori terzi che siano persone giuridiche.
5. **Il cofinanziamento del 25% deve essere necessariamente un esborso monetario per servizi esterni?** Non necessariamente. Il bando specifica che la quota di cofinanziamento obbligatoria

(almeno il 25% delle spese) può essere garantita anche attraverso l'attività di lavoro del proprio personale addetto (valorizzazione del tempo lavorativo dedicato al progetto).

6. Come vengono calcolati i "Costi Indiretti" (spese generali, utenze, etc.)? I costi indiretti non devono essere rendicontati analiticamente con fatture. Vengono riconosciuti automaticamente in sede di verifica applicando un tasso forfettario del 7% calcolato esclusivamente sui costi diretti ammissibili.

7. Un dipendente uomo può beneficiare del rimborso per il nido del figlio tramite il contributo pubblico? No. Per la quota di contributo pubblico (75%), le persone destinatarie possono essere esclusivamente lavoratrici (donne) con figli fino a 17 anni o familiari non autosufficienti. I lavoratori uomini possono accedere ai medesimi servizi solo a valere sulla quota di cofinanziamento aziendale (25%).

8. Se una lavoratrice percepisce già il "Bonus Nido" dall'INPS, può richiedere il rimborso per lo stesso servizio tramite questo bando? No. Esiste un'incompatibilità assoluta. I servizi di welfare di questo bando non sono cumulabili con misure nazionali (esempio INPS) o regionali (esempio Voucher Scuola, Buono Residenzialità/Domiciliarità) che abbiano le medesime finalità per la stessa persona destinataria. L'impresa deve acquisire una dichiarazione formale dalla lavoratrice in merito a questo punto.

9. Esiste un punteggio minimo per non essere esclusi dopo la valutazione di merito? Sì, Facendo riferimento al paragrafo del Bando "9.2 VALUTAZIONE DI MERITO", non basta esclusivamente raggiungere il punteggio totale minimo di 240 punti. È obbligatorio ottenere almeno 150 punti nella Classe B (Caratteristiche della proposta) e almeno 15 punti in ciascuno dei criteri relativi ai principi orizzontali: Sviluppo sostenibile (B.1.4), Pari opportunità/Non discriminazione (B.1.5) e Parità tra donne e uomini (B.1.6).

10. In caso di parità di punteggio tra due progetti, come viene determinato l'ordine in graduatoria? Per garantire la presenza in graduatoria di almeno un progetto per ciascuna provincia piemontese, è prevista una clausola di salvaguardia che assicura tale equilibrio territoriale. Una volta applicata questa salvaguardia, si segue un ordine di priorità basato sulle classi di valutazione: A parità di punteggio prevale il progetto con il maggior punteggio nella Classe B (Qualità della proposta); in subordine, quello con il maggior punteggio nella Classe A (Soggetto proponente) e, infine, nella Classe C (Priorità regionali).

11. Qual è il ruolo delle Grandi Imprese nel partenariato e come si applica il limite del 40% del budget? Le Grandi Imprese possono aderire all'ATI/ATS solo in via facoltativa e a condizione che il progetto sia condiviso con le PMI partner, con modalità di accesso paritarie ai servizi. Non possono mai assumere il ruolo di Capofila. Il limite del 40% si applica al valore complessivo della proposta progettuale (budget totale), non al solo contributo pubblico.

12. Gli Enti del Terzo Settore (cooperative, imprese sociali) possono essere beneficiari diretti dell'ATI o devono limitarsi al ruolo di fornitori nella rete? Per essere beneficiari diretti (ovvero comporre una delle PMI dell'ATI/ATS), tali enti devono rientrare nella definizione di PMI fornita dalla Raccomandazione 2003/361/CE. Se non possiedono i requisiti di PMI o se scelgono di non far

parte del raggruppamento, partecipano alla Rete territoriale di welfare e/o in qualità di fornitori terzi ai quali l'ATI acquista i servizi di welfare.

13. Se le imprese partner hanno sedi in province diverse, la rete deve essere obbligatoriamente interprovinciale? Il bando non pone limiti, ma richiede coerenza che sarà valutata dal Nucleo di valutazione. La rete deve essere strutturata in base all'analisi dei bisogni delle lavoratrici e del territorio di riferimento. Se le unità locali sono sparse su più province, il progetto dovrà dimostrare come la rete territoriale coinvolga gli attori locali (Comuni, ASL, etc.) di quelle specifiche aree per rendere i servizi effettivamente accessibili.

14. La quota di cofinanziamento del 25% deve essere ripartita in parti uguali tra tutti i partner dell'ATI/ATS? No. Il requisito del cofinanziamento minimo (25% del valore totale del progetto) è un vincolo complessivo della proposta. I partner sono liberi di distribuire internamente questa quota in base ai propri accordi; non è necessario un riparto pro-quota, a condizione che la somma totale degli importi di cofinanziamento dei singoli componenti raggiunga la soglia minima del 25%.

15. Gli importi minimi e massimi del progetto sono comprensivi del cofinanziamento? È possibile finanziare l'ampliamento di servizi già esistenti? Sì, il valore della proposta (minimo 80.000 €, massimo 250.000 €) si riferisce al valore complessivo del progetto, includendo quindi la quota di cofinanziamento obbligatoria del 25%. Sì, è possibile finanziare lo sviluppo o l'ottimizzazione di servizi esistenti, a patto che il progetto crei nuove sinergie territoriali e ne estenda l'accesso alla comunità locale o ad altre imprese della rete.

16. Esiste un limite massimo di contributo o di budget che può essere riconosciuto alla singola lavoratrice destinataria? Il Bando non fissa un tetto massimo complessivo "pro capite" (per persona) per l'intero progetto, ma stabilisce solamente massimali specifici per alcune tipologie di intervento. Un esempio è il Servizio 14 (integrazione economica durante il congedo parentale), che prevede un contributo massimo di 200 euro lordi al mese per ogni destinataria. La ripartizione del budget deve comunque essere effettuata basandosi sull'analisi dei bisogni rilevati e garantendo un'equa accessibilità ai servizi per tutta la platea delle lavoratrici interessate.

17. I costi rendicontabili per l'erogazione dei servizi e la produzione di output (es. survey) riguardano solo il personale dipendente o includono fornitori esterni? I costi comprendono sia personale interno che figure esterne. Anche per figure professionali come Welfare, Disability o Net Manager, è possibile rendicontare sia il costo del personale interno con competenze adeguate, sia il costo di acquisto del servizio da professionisti o società esterne. Le attività di raccolta dati e analisi (survey) rientrano nella macrovoce "Diffusione dei risultati" e possono essere affidate a consulenti/società esterne. Non possono essere affidate a Società esterne voci di spesa che rientrano nella Macrovoce di spesa "DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO". Per quanto riguarda la definizione e l'approfondimento del concetto di delega, si rimanda al paragrafo specifico "1.1.6. Ricorso alla delega" delle Linee Guida, che trova a questo indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/media/54642/download>

18. Per la costituzione della Rete territoriale di welfare è richiesto un numero minimo di attori diversi dalle imprese? Il Bando non fissa un numero minimo numerico di enti esterni, ma stabilisce che la rete debba coinvolgere attori diversificati e complementari (Enti locali, ASL, Terzo

Settore, Enti bilaterali, Scuole). La qualità della rete viene valutata anche in base alla sua densità e solidità: una rete con scarsa diversità di attori o ruoli non definiti riceverà un basso punteggio nel criterio di valutazione di merito A.2.3.

19. Le cooperative sociali che forniscono i servizi possono essere anche partner dell'ATS per i propri dipendenti? Il Bando stabilisce una distinzione netta: i servizi di welfare non possono essere forniti tra le imprese aderenti all'ATI/ATS (fatta eccezione per i servizi di welfare, disability e net Manager). Pertanto, se una cooperativa sociale, avendo i requisiti previsti dal Bando, partecipa come partner beneficiario per i propri dipendenti, non può vendere i propri servizi agli altri partner del raggruppamento. Se invece vuole operare come fornitore di servizi per l'ATS, deve rimanere esterna al raggruppamento (facendo eventualmente parte della rete territoriale più ampia) in modo che le imprese partner possano acquistare i suoi servizi regolarmente.

20. Dove è possibile scaricare le Linee Guida citate dal Bando? Le Linee guida sono disponibili al seguente indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/media/54642/download>

21. È possibile estendere le misure di welfare agli uomini tramite il cofinanziamento anche se non hanno figli minori o non sono caregiver? No. Anche per la quota di cofinanziamento, i lavoratori uomini devono possedere i medesimi requisiti delle lavoratrici previsti al punto "4 . PERSONE DESTINATARIE" del Bando. Il target legato alle responsabilità di cura è quindi un requisito bloccante per l'accesso ai servizi.

22. Gli enti no profit privati, le Fondazioni e gli organismi di ricerca possono ricoprire il ruolo di "Soggetto Aggregatore" all'interno di un partenariato (ATI/ATS)?

No. Il Bando stabilisce un elenco tassativo ed esclusivo dei soggetti che possono assumere la funzione di Soggetto Aggregatore all'interno dell'Associazione Temporanea di Imprese o di Scopo. Possono aderire facoltativamente alle ATI/ATS in questa veste esclusivamente le seguenti tipologie di enti di rappresentanza piemontesi:

- Associazioni di rappresentanza datoriale e/o sindacale;
- Associazioni di categoria dei liberi professionisti;
- Enti bilaterali costituiti secondo la normativa vigente;
- Società di mutuo soccorso che prestano servizi di welfare.

Tuttavia, pur non potendo essere "Soggetti Aggregatori" (ovvero partner diretti del raggruppamento beneficiario con ruolo di coordinamento), gli enti del Terzo Settore, le associazioni e le fondazioni sono considerati attori della Rete territoriale di welfare. In questo ambito, possono valorizzare le proprie competenze e la propria esperienza territoriale operando come fornitori di servizi di cura, educativi o socio-culturali.

23. Esiste un limite massimo al numero di soggetti aggregatori che possono far parte di un partenariato (ATI/ATS)?

Il Bando non stabilisce un limite massimo numerico, tuttavia, la scelta della composizione del partenariato deve rispondere a criteri di efficacia e coerenza, poiché sarà oggetto di una specifica valutazione di merito, nello specifico si ricorda che il ruolo del Soggetto Aggregatore è intrinsecamente legato al territorio di riferimento, agendo come il collante necessario per trasformare il welfare aziendale in un vero e proprio welfare territoriale.

24. In che modo la composizione del partenariato (ATI/ATS) influisce sul punteggio di valutazione del progetto?

Il Criterio A.2.1 "Composizione del partenariato" prevede l'assegnazione di punteggi crescenti in base al numero di partner che si aggiungono alla composizione minima (costituita da almeno due PMI):

Sufficiente (0 punti): il partenariato coincide con quello minimo previsto (due PMI)

Discreto (40 punti): il partenariato coinvolge un altro soggetto oltre il minimo

Buono (80 punti): il partenariato coinvolge due soggetti oltre il minimo e almeno una micro e/o piccola impresa

Ottimo (120 punti): si ottiene il punteggio massimo se il partenariato coinvolge tre o più soggetti oltre il minimo previsto.

25. Quali sono le modalità di rendicontazione per servizi quali centri estivi o assistenza domiciliare? È ammesso il rimborso diretto ai dipendenti?

Per i servizi relativi alla custodia dei figli (Servizi 3 e 4, compresi i centri estivi) e al sostegno per le rette di assistenza domiciliare, diurna o residenziale (Servizio 9), il Bando prevede espressamente due diverse modalità di copertura della spesa:

Acquisto diretto del servizio: l'azienda provvede al pagamento direttamente nei confronti del fornitore (persona giuridica).

Rimborso delle spese sostenute dalla persona destinataria: l'azienda rimborsa al dipendente i costi già sostenuti per la fruizione del servizio.

26. Quali sono i requisiti necessari affinché una lavoratrice caregiver possa essere destinataria del contributo? In particolare, il familiare assistito deve far parte del nucleo familiare e la lavoratrice deve già usufruire dei permessi della Legge 104/1992?

In base a quanto stabilito dal Paragrafo 4 del Bando ("Persone Destinatari"), la lavoratrice caregiver può accedere alla quota di contributo se assiste familiari non autosufficienti che siano appartenenti al proprio nucleo familiare. Per quanto riguarda il legame con la normativa sulla disabilità, si chiarisce che il requisito richiesto non consiste nell'aver già attivato i permessi lavorativi o i congedi previsti dalla Legge 104/1992. L'elemento determinante per l'ammissibilità è esclusivamente la condizione di non autosufficienza del familiare assistito, che deve essere formalmente certificata come situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992. Pertanto, è la certificazione medica di gravità del familiare a rendere la lavoratrice destinataria della misura, indipendentemente dal fatto che quest'ultima stia già utilizzando o meno le tutele lavorative legate alla medesima legge.

27. Quali requisiti deve rispettare la documentazione contabile per il noleggio di PC e sedie ergonomiche (Servizio 1 - Flessibilità aziendale) affinché la spesa sia considerata ammissibile per una specifica destinataria?

Per le spese relative al noleggio di Personal Computer e sedie ergonomiche nell'ambito dello smart working, il documento contabile (fattura o ricevuta fiscale) deve essere intestato direttamente all'azienda committente.

Per dimostrare che il bene è finalizzato a una determinata persona destinataria, il documento deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:

Dati della persona destinataria: indicazione chiara del nome e cognome della lavoratrice (o del lavoratore, se a valere sulla quota di cofinanziamento).

Periodo di fruizione prevista: indicazione puntuale della data di inizio e fine del noleggio.

Descrizione dettagliata: specifica della tipologia di bene noleggiato e delle prestazioni correlate (es. eventuale servizio di help desk).

Riferimenti del progetto: ogni giustificativo deve riportare obbligatoriamente il codice CUP e i riferimenti al Programma Nazionale Giovani, Donne, Lavoro FSE+ 21-27.

28. I CV (curriculum vitae) delle risorse umane devono essere firmati digitalmente o con firma autografa? È sufficiente la firma autografa scansionata.

29. Se una PMI ha sedi sia in Piemonte che fuori regione, può rivolgere le azioni del progetto anche alle persone lavoratrici delle sedi extra-regionali? No. I servizi di welfare devono essere erogati nel territorio regionale e basarsi sull'analisi dei bisogni delle persone destinatarie che lavorano nel territorio piemontese.

30. La quota di cofinanziamento obbligatoria può prevedere il costo del personale interno o deve riguardare solo servizi per uomini e volontariato? Entrambe le opzioni sono valide. Il cofinanziamento del 25% può essere espresso attraverso:

- Attività di lavoro del proprio personale interno valorizzate per il progetto.
- Costi per l'erogazione di servizi di welfare rivolti ai lavoratori uomini (che abbiano i requisiti di target).
- Iniziative di volontariato aziendale svolte durante l'orario di servizio (voce "Mancato reddito").

31. Cosa si intende esattamente con l'espressione "figli a carico fino al diciassettesimo anno di età"? Ai fini dell'accesso ai servizi di welfare previsti dal Bando, per figli a carico "fino al diciassettesimo anno di età" si intende che i figli non devono aver ancora compiuto il diciottesimo anno di età al momento della fruizione della misura. Di conseguenza, i figli devono essere minorenni (ovvero avere un'età compresa tra 0 e 17 anni compiuti).

32. In quale forma giuridica deve essere costituito il partenariato per l'esecuzione del progetto in caso di finanziamento del progetto? la Rete Operativa (Soggetto Attuatore) deve essere formalizzata come segue:

- Il raggruppamento tra imprese deve essere costituito sotto forma di ATI (Associazione Temporanea di Imprese).
- Qualora nel partenariato sia presente un Soggetto Aggregatore, la forma giuridica da adottare è quella dell'ATS (Associazione Temporanea di Scopo).

33. È previsto un limite massimo per persona destinataria (massimale pro-capite) da erogare sotto forma di voucher o rimborso spese per servizi di conciliazione.

il Bando non stabilisce un limite massimo "standard" per ogni singola persona destinataria. La ripartizione delle risorse tra i vari destinatari viene definita autonomamente dall'ATI/ATS in fase di progettazione, basandosi sui risultati dell'analisi dei bisogni effettuata all'interno delle aziende partner.

Specifichiamo che per questo Bando non è prevista la modalità di rimborso tramite voucher. Il contributo viene infatti riconosciuto esclusivamente a costi reali, ovvero sulla base delle spese effettivamente sostenute e pagate, che devono essere comprovate da idonea documentazione giustificativa avente valore probatorio.

Anche se non c'è un limite pro-capite fisso, il Nucleo di valutazione verificherà che il piano finanziario non risulti eccessivamente dimensionato rispetto alle reali necessità del personale coinvolto. Qualora i costi non risultino adeguatamente giustificati in relazione al numero di destinatari o alla tipologia di servizi proposti, il Nucleo potrà assegnare un punteggio basso nella classe di valutazione "E" (Offerta economica) e, qualora il progetto risulti comunque ammissibile, proporre una riduzione motivata dell'importo richiesto in sede di valutazione finale.

34. È prevista la partecipazione di lavoratrici e lavoratori in somministrazione?

Secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del Bando regionale le persone destinatarie del contributo sono persone assunte a tempo determinato o indeterminato o con rapporto di collaborazione o consulenza delle aziende Beneficiarie (partner dell'ATI/ATS). Nell'ampio concetto di collaborazione rientrano anche i/le lavoratori/trici in somministrazione impiegati/e dall'azienda Beneficiaria (che nel contesto del contratto di somministrazione riveste il ruolo di impresa utilizzatrice). I/le lavoratori/trici in somministrazione sono ricompresi/e, unitamente alle persone a vario tipo contrattualizzate dall'azienda Beneficiaria con rapporti di collaborazione o consulenza, tra le risorse umane esterne, come previsto nelle Linee guida FSE, da ultimo approvate con D.D. n.830 del 23/12/2025 (paragrafo 3.2.2.5.1, lettera b).

35. Le attività di welfare possono essere rimborsate anche tramite l'utilizzo di una piattaforma dedicata?

Il Bando non vieta in modo esplicito l'impiego di piattaforme informatiche per la gestione dei servizi di welfare, tuttavia stabilisce chiaramente che la rendicontazione debba seguire la modalità dei "costi reali". Questo requisito implica che ogni spesa deve essere comprovata da documentazione giustificativa effettiva, come fatture, cedolini o ricevute fiscali, che devono essere obbligatoriamente intestate direttamente all'azienda committente. Tale regola generale si applica a meno che non si tratti dei casi specificamente previsti dal Bando in cui è ammesso il rimborso diretto alla persona destinataria a fronte della presentazione delle relative pezze giustificative. È inoltre tassativo che ogni pagamento venga eseguito esclusivamente tramite metodi tracciabili. Di conseguenza, l'utilizzo di un'eventuale piattaforma è permesso solo se il sistema è in grado di garantire il totale rispetto di questi criteri operativi, fermo restando che i costi di mantenimento della piattaforma stessa non sono considerati ammissibili tra le voci di spesa finanziabili.

36. In caso di approvazione del progetto, il finanziamento viene erogato a un unico soggetto capofila incaricato della distribuzione dei fondi, oppure viene ripartito tra i singoli partner in base alle attività svolte?

Il raggruppamento (ATI/ATS) deve individuare obbligatoriamente una PMI con funzione di capofila, che funge da unico referente nei confronti della Regione Piemonte. Il contributo viene erogato sulla base degli avanzamenti di spesa documentati e la sottoscrizione dell'atto di adesione è subordinata alla presentazione del mandato con rappresentanza al capofila da parte degli altri partner. Spetta quindi al Capofila ricevere i flussi finanziari dalla Regione e gestire la distribuzione interna delle risorse tra i componenti del raggruppamento, in conformità a quanto rendicontato da

ciascun partner e a quanto stabilito nell'accordo di partenariato che definisce i ruoli, le attività e le risorse assegnate a ciascuno.

37. Nell'ambito delle spese per l'iscrizione a scuole pubbliche/paritarie e relativi servizi (come pre e post-scuola), è possibile includere anche i costi sostenuti per l'acquisto di testi scolastici, PC, strumenti tecnologici e, in generale, sussidi didattici?

No, l'acquisto di testi scolastici, PC, strumenti tecnologici e sussidi didattici non rientra tra le spese ammissibili del Bando.

38. Nell'ambito dei servizi di assistenza familiare per persone non autosufficienti, è considerata ammissibile anche la contrattualizzazione di badanti?

Non è ammessa la contrattualizzazione diretta del caregiver (badante) da parte della persona lavoratrice o della sua famiglia tramite un normale contratto di lavoro domestico tra privati.

Non è possibile rendicontare stipendi o contributi versati a una persona fisica assunta direttamente dalla famiglia. Il fornitore del servizio deve essere esclusivamente una persona giuridica, come ad esempio una cooperativa sociale, un'agenzia di somministrazione o una società specializzata in servizi di assistenza.

39. Una Grande Impresa che dispone di un asilo nido aziendale di proprietà può mettere a disposizione i posti residui a favore delle persone lavoratrici delle PMI partner, nonostante il divieto di fornitura di servizi tra i componenti del partenariato?

Sì, è ammissibile. Sebbene il Paragrafo 7.3.3 del Bando stabilisca che "i servizi di Welfare non possono essere forniti tra le imprese aderenti all'ATI/ATS" (fatta eccezione per i servizi di Welfare manager, Disability manager e Net manager), tale clausola nasce per evitare che il finanziamento pubblico si trasformi in una transazione commerciale tra partner, alterando la natura del partenariato.

Tuttavia, nel caso di una Grande Impresa la cui "mission" principale non sia l'erogazione di servizi per l'infanzia, la messa a disposizione di un asilo nido preesistente non si configura come una "fornitura commerciale", bensì come una condivisione di infrastrutture di welfare.

Questa condivisione è coerente con gli obiettivi del Bando che incoraggia esplicitamente le Grandi Imprese a mettere a disposizione "risorse, competenze o infrastrutture che rafforzano significativamente il progetto e ne ampliano l'impatto territoriale".

Poiché non si tratta di una vendita di servizi sul mercato, la spesa da rendicontare non deve essere il "prezzo di listino", ma un rimborso spese documentato, proporzionale ai soli costi di gestione dei posti effettivamente messi a disposizione e utilizzati dalle altre aziende.

40. Sono ammissibili i rimborsi relativi alle attività sportive?

Per quanto riguarda le attività sportive destinate ai figli minori, si precisa che non rientrano tra i servizi rimborsabili, in quanto la misura prevede esclusivamente il sostegno per i servizi di accompagnamento dei figli alle attività extrascolastiche. In questo caso specifico, il contributo è limitato alla copertura dei costi del servizio di trasporto o di scorta fisica del minore, mentre rimane esclusa la retta di iscrizione o la quota di frequenza dell'attività sportiva stessa.

41. Sono ammissibili i rimborsi relativi alle vacanze studio all'estero per i figli minori?

Relativamente alle vacanze studio o ai viaggi all'estero, il bando non cita esplicitamente queste tipologie di attività, ma esse potrebbero essere ricondotte ai servizi per la custodia dei figli minori

durante i periodi di chiusura o sospensione della scuola, come previsto dal servizio numero 4. Affinché un viaggio studio possa essere considerato ammissibile, la sua funzione primaria deve essere necessariamente la “vigilanza” e la cura del minore, configurandosi come uno strumento di conciliazione vita-lavoro per il genitore e non come un'attività puramente formativa o educativa, e che l'attività si svolga durante i periodi di interruzione delle lezioni, come le vacanze estive, natalizie, pasquali o le sospensioni dovute a tornate elettorali. Le pure spese di viaggio, come l'acquisto di biglietti aerei o ferroviari per raggiungere la destinazione, non sono rendicontabili poiché non rientrano nelle voci di spesa direttamente connesse al servizio.

42. Se un figlio di una persona lavoratrice compie 18 anni nel corso del progetto, può continuare a beneficiare dei servizi di welfare?

In base a quanto stabilito dal Bando, le persone destinatarie dei servizi devono avere figli a carico fino al diciassettesimo anno di età e non possono essere rendicontati i servizi per figli maggiorenni. Qualora la fruizione di un servizio a pacchetto o a scadenza fissa (come una mensilità di un centro estivo, una mensilità relativa alla retta per il pre/post scuola o il servizio mensa) inizi quando il ragazzo è ancora minorenne, il servizio può essere portato a termine fino alla sua naturale conclusione, anche se il diciottesimo anno viene compiuto nel corso di quel mese o di quel periodo di attività già pagato e programmato.

Nel caso in cui il figlio sia una persona non autosufficiente ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992, le misure di welfare possono essere fruite indipendentemente dall'età del figlio.

43. Se un figlio di una persona lavoratrice compie 18 anni nel corso dell'anno, può continuare a beneficiare dei servizi di welfare?

In base a quanto stabilito dal Bando, le persone destinatarie dei servizi devono avere figli a carico fino al diciassettesimo anno di età e non possono essere rendicontati i servizi per figli maggiorenni. Il requisito anagrafico deve essere posseduto al momento dell'inizio della fruizione del servizio.

Qualora la fruizione di un servizio a pacchetto o a scadenza fissa (come una mensilità di un centro estivo, una retta per il pre/post scuola o il servizio mensa) inizi quando il ragazzo è ancora minorenne, il servizio può essere portato a termine fino alla sua naturale conclusione, anche se il diciottesimo anno viene compiuto nel corso di quel mese o di quel periodo di attività già pagato e programmato.

Nel caso in cui il figlio sia una persona non autosufficiente ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992, le misure di welfare possono essere fruite indipendentemente dall'età del figlio.

44. È possibile utilizzare le risorse del Bando per coprire i costi di servizi di welfare che l'azienda già eroga abitualmente o che sono già finanziati da altre misure?

I servizi finanziati dal Bando devono necessariamente aggiungersi a quelli già presenti in azienda senza sostituirli, rispettando il principio di addizionalità per cui il contributo pubblico deve generare un potenziamento dell'offerta e non una mera copertura di costi ordinari. È quindi possibile integrare servizi esistenti con quelli nuovi o allargando la platea di utilizzatori, ma non utilizzare le risorse per coprire servizi già attivi o coperti da altri finanziamenti.

45. Una lavoratrice che si trova in stato di gravidanza alla data di avvio del progetto può essere considerata a tutti gli effetti tra le persone destinatarie degli interventi?

In merito alla partecipazione di lavoratrici in stato di gravidanza, il bando le equipara, ai fini dell'ammissibilità, a coloro che hanno un figlio minore a carico, tuttavia, per essere formalmente

definite come persone destinatarie e accedere ai servizi, esse devono possedere tutti gli altri requisiti soggettivi previsti dal Bando.

46. È possibile inserire i soggetti aggregatori nella rete territoriale anziché nella rete di imprese beneficiarie tramite lettere di adesione e, in questo caso, un'ATI composta da sole due imprese può ottenere il punteggio massimo per il partenariato?

Non è obbligatorio coinvolgere i soggetti aggregatori all'interno dell'ATI/ATS, qualora non facciano parte formalmente dell'ATI/ATS, possono eventualmente aderire al progetto entrando a far parte della "Rete territoriale di welfare".

Il punteggio relativo alla composizione dell'ATI/ATS (Criterio A.2.1) viene assegnato esclusivamente sulla base dei soggetti che compongono formalmente il raggruppamento. Pertanto, un'ATI composta dalle sole due imprese minime non può ottenere un punteggio Ottimo basandosi su lettere di adesione di soggetti esterni. Tali adesioni e gli accordi con soggetti esterni vengono invece considerati nel Criterio A.2.3 (Potenzialità della rete territoriale): questa sezione premia la densità, la solidità, la governance e la qualità complessiva della rete territoriale costruita attorno al progetto. Spetterà al Nucleo di Valutazione esprimere il giudizio di merito su tali elementi.

47. I soggetti aggregatori che faranno parte di un raggruppamento (ATS) devono essere registrati all'anagrafe regionale preventivamente o l'obbligo riguarda solo le imprese?

Il possesso del codice anagrafico regionale è un requisito obbligatorio per tutti i soggetti che compongono il raggruppamento (ATI/ATS), senza alcuna distinzione legata alla natura giuridica dei partner. Di conseguenza, anche i soggetti aggregatori che entreranno a far parte formalmente del partenariato devono essere preventivamente censiti nell'Anagrafe Regionale degli Operatori

La registrazione è indispensabile per consentire la corretta tracciabilità e il monitoraggio di tutte le attività progettuali e dei flussi finanziari all'interno dei sistemi informativi regionali.

48. È possibile prevedere il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per attività sportive o vacanze studio all'estero destinate ai figli minori?

Per quanto riguarda le attività sportive destinate ai figli minori, si precisa che non rientrano tra i servizi rimborsabili, in quanto la misura prevede esclusivamente il sostegno per i servizi di accompagnamento dei figli alle attività extrascolastiche. In questo caso specifico, il contributo regionale è limitato alla copertura dei costi del servizio di trasporto o di "scorta fisica" del minore, mentre rimane esclusa la retta di iscrizione o la quota di frequenza dell'attività sportiva stessa.

Relativamente alle vacanze studio o ai viaggi all'estero, il bando non cita esplicitamente queste tipologie di attività, ma esse potrebbero essere ricondotte ai servizi per la custodia dei figli minori durante i periodi di chiusura o sospensione della scuola, come previsto dal servizio numero 4. Affinché un viaggio studio possa essere considerato ammissibile, la sua funzione primaria deve essere necessariamente la vigilanza e la cura del minore, configurandosi come uno strumento di conciliazione vita-lavoro per il genitore e non come un'attività puramente formativa o educativa, e che l'attività si svolga durante i periodi di interruzione delle lezioni, come le vacanze estive, natalizie, pasquali o le sospensioni dovute a tornate elettorali. Le pure spese di viaggio, come l'acquisto di biglietti aerei o ferroviari per raggiungere la destinazione, non sono rendicontabili poiché non rientrano nelle voci di spesa direttamente connesse al servizio.

49. Quali sono i criteri per stabilire se l'azienda che voglio far partecipare al Bando è una micro, piccola o media impresa?

Per determinare la dimensione aziendale, il Bando richiama esplicitamente la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE.

Se l'impresa non è autonoma ma è associata o collegata ad altre società, nel calcolo delle soglie sopra indicate occorre aggregare i dati degli effettivi e i dati finanziari delle altre imprese del gruppo, secondo le modalità previste dalla stessa Raccomandazione europea.

50. Quali sono i criteri per stabilire se l'azienda che voglio far partecipare al Bando è una micro, piccola o media impresa?

Per determinare la dimensione aziendale, il Bando richiama esplicitamente la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE.

Se l'impresa non è autonoma ma è associata o collegata ad altre società, nel calcolo delle soglie sopra indicate occorre aggregare i dati degli effettivi e i dati finanziari delle altre imprese del gruppo, secondo le modalità previste dalla stessa Raccomandazione europea.

51. I soggetti aggregatori che faranno parte di un raggruppamento (ATS) devono essere registrati all'anagrafe regionale preventivamente o l'obbligo riguarda solo le imprese?

Il possesso del codice anagrafico regionale è un requisito obbligatorio per tutti i soggetti che compongono il raggruppamento (ATI/ATS), senza alcuna distinzione legata alla natura giuridica dei partner. Di conseguenza, anche i soggetti aggregatori che entreranno a far parte formalmente del partenariato devono essere preventivamente censiti nell'Anagrafe Regionale degli Operatori

La registrazione è indispensabile per consentire la corretta tracciabilità e il monitoraggio di tutte le attività progettuali e dei flussi finanziari all'interno dei sistemi informativi regionali.

52. Un'associazione (es. associazione di promozione sociale o culturale) può partecipare all'ATI/ATS in qualità di partner, anche come soggetto aggregatore o con altro ruolo?

No, un'associazione di promozione sociale (APS) o culturale non può partecipare all'ATI/ATS in qualità di partner o soggetto aggregatore. Il Bando (par. 5 e 5.1) stabilisce infatti che il raggruppamento debba essere composto obbligatoriamente da almeno due PMI e che possano aderire facoltativamente solo le grandi imprese e specifici soggetti aggregatori (associazioni di rappresentanza datoriale/sindacale, associazioni di categoria di liberi professionisti, enti bilaterali e società di mutuo soccorso)

53. I costi per l'accesso a nidi d'infanzia (es. tramite convenzione con strutture già esistenti) possono essere rendicontati anche sotto l'Azione 3, o sono riservati esclusivamente all'Azione 2? Le due voci sono alternative o cumulabili per la stessa tipologia di servizio?

I costi relativi ai nidi d'infanzia, anche se gestiti tramite convenzione, devono essere obbligatoriamente imputati all'Azione 2, mentre l'Azione 3 rimane dedicata ai servizi di custodia domiciliare o integrativa. Non è ammessa la cumulabilità o la rendicontazione indistinta delle due voci per il medesimo servizio.

54. Le coperture integrative erogate da fondi mutualistici o società di mutuo soccorso (che non sono tecnicamente polizze assicurative ma prestazioni mutualistiche) possono essere considerate ammissibili nell'ambito dell'Azione 12?

Le coperture integrative erogate da fondi mutualistici o società di mutuo soccorso possono essere considerate ammissibili nell'ambito dell'Azione 12, anche se non assumono la forma tecnica di una "polizza" assicurativa tradizionale.

L'ammissibilità è subordinata al rispetto dei seguenti criteri stabiliti dal Bando e dalle Linee Guida:

- La prestazione erogata deve essere certificata come un servizio di assistenza sanitaria integrativa.
- La copertura deve riguardare esclusivamente le categorie indicate dall'Azione 12: donne in gravidanza, madri di bambini fino a un anno e bambini nel primo anno di vita.

55. Il servizio di consegna pasti a domicilio per familiari non autosufficienti può essere ricondotto all'Azione 8 o all'Azione 9? A quale delle due è più corretto imputarlo?

Il servizio di consegna pasti a domicilio per familiari non autosufficienti è più correttamente riconducibile all'Azione 9 (Sostegno al costo delle rette per servizi di assistenza domiciliare, diurna o residenziale). La consegna dei pasti rappresenta infatti una delle prestazioni tipiche che compongono il paniere di servizi dell'assistenza domiciliare volta a supportare la permanenza al domicilio del soggetto non autosufficiente. L'Azione 8 è invece destinata a servizi di "accompagnamento nello svolgimento di attività varie", configurando un supporto di tipo diverso.

56. Con riferimento all'Azione 1 - Interventi di flessibilità aziendale, attraverso l'attivazione di telelavoro e/o smart working: I costi relativi ai telefoni aziendali utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità da remoto sono ammissibili a rendicontazione?

No, i costi relativi all'acquisto o al noleggio di telefoni aziendali non rientrano tra le spese ammissibili previste.

Il paragrafo 7.3.1 del Bando, nel definire le spese rendicontabili per l'Azione 1, circoscrive l'ammissibilità delle attrezzature esclusivamente alle spese di noleggio di Personal Computer e alle spese di noleggio di sedie ergonomiche (eventualmente comprensive dei servizi di help desk per le persone destinatarie). Poiché i dispositivi di telefonia non sono espressamente menzionati tra le dotazioni strumentali necessarie all'attuazione degli interventi di flessibilità, i relativi costi non possono essere oggetto di contributo.

57. Con riferimento all'Azione 10 (Convenzioni trasporto pubblico, car-pooling, ecc.) e all'Azione 11 (Rimborso costi per agevolare gli spostamenti casa-lavoro): I costi sostenuti per abbonamenti a parcheggi sono ammissibili a rendicontazione, anche in relazione alle misure di mobilità casa-lavoro?

No, i costi sostenuti per abbonamenti a parcheggi non sono considerati ammissibili.

58. Quale modello occorre utilizzare per formalizzare la lettera di adesione da parte di un ente locale o di un'organizzazione sindacale? È possibile avere uno schema di riferimento?

In considerazione delle numerose richieste pervenute in tal senso, sono stati predisposti dei modelli di lettere di adesione per facilitare i soggetti interessati (quali enti locali, organizzazioni sindacali o enti bilaterali) nella formalizzazione del proprio supporto alla proposta progettuale. Si precisa, tuttavia, che tali modelli non sono vincolanti: i soggetti coinvolti possono quindi decidere di utilizzare gli schemi proposti o di redigere una propria comunicazione in forma libera, purché la lettera espliciti chiaramente l'impegno e il ruolo dell'ente.

È possibile scaricare tali modelli esattamente dove sono disponibili tutti i format necessari per la presentazione della domanda, ovvero nella sezione dedicata al Bando.

59. Al paragrafo 4 del Bando, relativamente alle persone non autosufficienti (ex art. 3, comma 3, Legge 104/1992), cosa si intende esattamente con "appartenenti al nucleo familiare della persona destinataria" ?

Considerato che l'intera iniziativa è finalizzata ad armonizzare i tempi della vita professionale con le responsabilità familiari, in merito ai familiari non autosufficienti ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 104, ai fini del Bando, il nucleo familiare comprende i figli e i familiari la cui condizione di fragilità o dipendenza produce un onere assistenziale diretto. Ogni componente deve risultare a carico della persona destinataria in modo dimostrabile attraverso idonea documentazione, come certificazioni fiscali, ISEE o verbali sanitari. Ulteriori indicazioni sulla documentazione richiesta saranno date nel documento relativo disposizioni attuative di cui al paragrafo.

60. Il curriculum vitae dello staff di progetto deve essere necessariamente presentato nel formato Europass?

No, non è richiesto l'utilizzo obbligatorio del modello Europass. È possibile utilizzare qualsiasi formato, purché dal documento risultino in modo chiaro il percorso di studi, le competenze acquisite e le esperienze professionali.

Oltre al CV completo da allegare, nel modulo di proposta progettuale è necessario inserire una breve sintesi che metta in luce le esperienze specifiche maturate nel campo di intervento richiesto dal progetto.

61. Sulla procedura Flaidom, come si allegano le lettere di intenti?

Secondo quanto riportato nel manuale utente e nelle istruzioni specifiche per la compilazione del bando, reperibili sul portale "Presentazione domanda FLAIDOM", la procedura prevede una sezione dedicata agli allegati:

L'elenco completo degli allegati da inserire nel sistema Flaidom comprende:

- PROPOSTA PROGETTUALE: obbligatorio.
- CV DELLE RISORSE UMANE: obbligatorio.
- DOCUMENTAZIONE RT: Copia conforme atto notarile o Dichiarazione di intenti a costituirsi in RT (Capofila e soggetti interessati), obbligatorio.
- DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ: ai sensi del DPR 445/2000, obbligatorio.
- DICHIARAZIONI PER AIUTI DI STATO: obbligatorio.
- ALTRA DOCUMENTAZIONE: facoltativo.

Nello specifico, la/le lettera/e di intenti deve/devono essere caricata/e sotto la voce "ALTRA DOCUMENTAZIONE".

62. Sulla procedura FLAIDOM, nella sezione Gestione Domande – Anagrafica – Sedi con area territoriale – Ricerca sedi di erogazione dei servizi, nel caso di partecipazione in RTI, è sufficiente inserire solo le sedi legali dei componenti dell'RTI?

Nella sezione "Ricerca sedi", l'applicativo FLAIDOM visualizza l'elenco di tutte le sedi (sia la sede legale che le eventuali unità locali/operative) preventivamente censite e attive per ciascun Soggetto nell'Anagrafe Regionale degli Operatori.

L'utente ha la facoltà di selezionare dal sistema tutte le sedi censite: non sussiste alcun vincolo tecnico che limiti la scelta alla sola sede legale, in quanto la procedura è strutturata per permettere di associare alla domanda tutte le unità operative.

Dovete quindi selezionare le sedi che hanno un riferimento effettivo con le attività progettuali o presso le quali opera il personale destinatario degli interventi per questo specifico Bando.

63. Le attività organizzate da associazioni (es. CAI, associazioni sportive, APS) sono ammissibili come servizi di custodia? Sì, le attività strutturate con minori (escursioni, programmi ricreativi o culturali) organizzate da tali enti sono ammissibili a condizione che la loro funzione primaria sia la vigilanza e la cura del minore. Tali servizi devono configurarsi come un effettivo strumento di conciliazione vita-lavoro, permettendo al genitore di svolgere l'attività lavorativa durante i periodi di interruzione dell'attività scolastica. Il fornitore di servizi deve essere una persona giuridica.

Bisogna distinguere il servizio di custodia dalle attività puramente ricreative, sportive o formative. Le rette di iscrizione o le quote di frequenza a corsi sportivi ordinari non sono ammissibili. Il contributo per lo sport è limitato esclusivamente all'eventuale servizio di accompagnamento verso le strutture. Un'attività è rimborsabile solo se presentata e rendicontata come "servizio di custodia" o "centro vacanza".

64. I servizi di custodia fruiti durante i fine settimana sono rimborsabili nell'ambito della Categoria 4? Sì, i fine settimana possono essere considerati "periodi di chiusura" della scuola. L'ammissibilità del servizio però è strettamente legata alla necessità di conciliazione del genitore: la spesa è rimborsabile solo se il genitore è impegnato in attività lavorativa (o altra attività dimostrabile) durante il weekend e necessita della custodia del minore per tale specifica ragione.

65. Quali requisiti deve avere il documento contabile per i servizi di custodia dei minori? Il documento (fattura o ricevuta fiscale) deve essere emesso da una persona giuridica e intestato direttamente all'azienda committente (o riportare i dati del dipendente in caso di rimborso). Deve indicare obbligatoriamente: i dati del progetto, del minore, il periodo esatto di fruizione, la tipologia dettagliata del servizio (es. centro vacanza/custodia) e il dettaglio analitico delle voci di costo. La descrizione non deve limitarsi a "quota associativa" o "corso", ma deve esplicitare la natura di custodia della prestazione.